

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 9 del 31/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

L'anno duemiladiciotto e questo dì trentuno del mese di marzo alle ore 12,00 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
DI VIRGINIO ANDREA	SINDACO	s	
MELARAGNI ROSEO	CONSIGLIERE	s	
FORTI MARIO	CONSIGLIERE	s	
CIOFO VALENTINA	CONSIGLIERE		s
DI FRANCESCO GIULIANO	CONSIGLIERE	s	
MELARAGNI MICHELE	CONSIGLIERE	s	
VETRALLINI PAOLA	CONSIGLIERE		s
CECCARINI LUCA	CONSIGLIERE	s	
COLELLI AURA	CONSIGLIERE	s	
MARTINELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	s	
ZAMPETTI ANGELO	CONSIGLIERE		s

Presenti 8 Assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DI VIRGINIO ANDREA - SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge n. 147 del 27/12/2013, articolo 1, commi:

639 viene istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

652 Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. (...);

682 viene previsto che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

704 viene abrogata la TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - con decorrenza 01/01/2014;

DATO ATTO che:

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 della seduta odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario riassuntivo e la ripartizione dei costi fissi e variabili (all. 1);
- il comma 683, art. 1, della Legge 147 del 27/12/2013 dispone: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI per ciascun anno solare in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (...);
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e quindi di conseguenza il termine per l'approvazione della disciplina dei tributi comunali per l'anno 2018 è stato differito al 31/03/2018 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale nr. 38 del 15 febbraio 2018;
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018, che dovrà essere coperto, ammonta ad € 202.816,00;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante nel prospetto che segue, determinate in applicazione del criterio stabilito dal comma 652, art. 1, della

Legge 147 del 27/12/2013, ed in conformità a quanto già disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/1998;

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27/12/2013;
- il vigente regolamento comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2014, che disciplina anche la Tassa Rifiuti (TARI);
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Settore Ragioneria;

ACQUISITO in data 31.03.2018 al protocollo nr. 1436 il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi;

delibera

1. di determinare e approvare, con decorrenza 01/01/2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente approvate, le seguenti tariffe della Tassa Rifiuti (TARI):

CATEGORIA A:

- Sottocategoria 1. musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose: (tariffa €/mq anno) € 0,239373;
- Sottocategoria 2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado: (tariffa €/mq anno) € 0,254687;
- Sottocategoria 3. sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, palestre, circoli privati: (tariffa €/mq anno) € 0,634299;
- Sottocategoria 4. autonomi depositi di stoccaggio merci e macchine, pese pubbliche, parcheggi, locali di deposito, magazzini e simili: (tariffa €/mq anno) € 0,634299.

CATEGORIA B:

- Sottocategoria 1. attività commerciali all'ingrosso, mobilifici: locali espositivi, vendita e connessi all'attività: (tariffa €/mq anno) € 0,849493.

CATEGORIA C:

- Sottocategoria 1. abitazioni private: (tariffa €/mq anno) € 1,900478;
- Sottocategoria 2. attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pensioni: (tariffa €/mq anno) € 1,836000;
- Sottocategoria 3. collegi, case di riposo, collettività, convivenze, caserme: (tariffa €/mq anno) € 1,707852.

CATEGORIA D:

- Sottocategoria 1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie B), E) ed F), studi professionali, banche, istituti di credito, sale giochi: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

CATEGORIA E:

- Sottocategoria 1. attività di produzione e commercializzazione in grandi stabilimenti: (tariffa €/mq anno) € 0,606090;
- Sottocategoria 2. attività di commercio al dettaglio, negozi alimentari, cartolerie, librerie, tabaccherie, autosaloni, distributori di carburante: (tariffa €/mq anno) € 2,852329;
- Sottocategoria 3. attività artigianali di servizio: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

CATEGORIA F:

- Sottocategoria 1. pubblici esercizi: pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:

la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cento per cento).

TRIBUTO PROVINCIALE:

sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla provincia di Viterbo come previsto dall'art.1 comma 666 della più volte citata legge n. 147/2013.

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:

specifiche riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sono stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

2. Di riconoscere un bonus per l'anno 2018 da detrarre in fase di emissione cartelle TARI, a titolo di *“rimborso spese acquisto buste per raccolta differenziata”*, quantificato come segue:
 - € 5,00 per le abitazioni destinate ad uso abitativo non di residenza anagrafica ossia *“a disposizione”*;
 - € 10,00 per tutte le altre utenze non comprese nel punto di cui sopra, ad esclusione dei *“locali di deposito, magazzini e simili”* come previsto nell'articolazione tariffaria alla *“categoria A sottocategoria 4”*;
3. le condizioni per accedere al bonus di cui al punto 2 devono sussistere al 01/01/2018 ovvero alla data indicata nella dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione qualora avvenga nel corso dell'anno 2018;
4. di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 8 della seduta odierna;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della IUC per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);
6. di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo e degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Mauro Gianlorenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Mauro Gianlorenzo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DI VIRGINIO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **16/04/2018** al **01/05/2018** al n. **410** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2018

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Piccoli